



Tribunale di Udine

- sezione civile -

Il Giudice del Registro delle Imprese di Udine;

letta la richiesta del Conservatore del Registro delle Imprese di Udine di data 24.10.2007, in riferimento all'amministratore della fallita società A srl, condannato da questo Tribunale con sentenza passata in giudicato di data 22.12.2007, per il reato di bancarotta semplice, alla pena di mesi quattro di reclusione e alla sanzione accessoria dell'inabilitazione a ricoprire uffici direttivi presso qualsiasi impresa per due anni, di avvio del procedimento d'ufficio per l'iscrizione dell'atto di decadenza nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2190 cod. civ. e la conseguente cancellazione d'ufficio dalla carica dell'amministratore ex art. 2191 cod. civ., non avendo la società, peraltro fallita, provveduto a dichiarare l'amministratore decaduto e alla nomina di un nuovo amministratore;

rilevato che l'esecuzione della sanzione accessoria dell'incapacità di esercitare pubblici uffici direttivi presso qualsiasi impresa per il periodo di due anni, è regolata per quanto attiene alle società di capitali, dall'art. 662 cpp e dall'art 2382 cod. civ. in tema di società per azioni, che prevede la decadenza ope legis dell'amministratore anche per cause di ineleggibilità o di permanenza nella carica sopravvenute (v. Cass.

17.05.2005, n. 10355, secondo cui: “ Il ricorso per cassazione proposto da una società per azioni è inammissibile se la procura speciale ex art. 365 cod. proc. civ. non risulti conferita dall'organo al quale, in base al combinato disposto degli articoli 2380 e 2384 cod. civ. o a specifica norma statutaria è attribuito il potere di rappresentanza della società; e tale potere, poi, non è riconoscibile in capo a soggetto interdetto, nel periodo che rileva, dai pubblici uffici, poiché, ai sensi dell'art. 2382 cod. civ., la condanna a tale interdizione costituisce causa di decadenza dalla carica d'amministratore delle società di capitali, e comporta l'immediata ed automatica cessazione del rapporto organico tra questo e la società);

ritenuto peraltro che nel caso delle società per azioni, oltre all'iscrizione di tale pena accessoria nel casellario giudiziario e nel registro delle imprese (onde dare pubblicità all'avvenuta decadenza ex lege dell'amministratore) , non è possibile per il giudice del registro, di fronte all'inerzia della società interessata, che dovrebbe eventualmente provvedere alla sostituzione dell'amministratore decaduto, con apposita deliberazione assembleare, adottare alcun provvedimento di cancellazione d'ufficio nei confronti dell'amministratore e/o della società medesima, in quanto tale decisione esula dalle competenze del giudice del registro ai sensi degli artt. 2190 e 2191 cod. civ.;

rilevato in particolare che la decadenza dell'amministratore dalla carica per cause sopravvenute automaticamente opera ex lege, senza alcuna necessità di ulteriori provvedimenti, se non la sua iscrizione nel registro

delle imprese, ai sensi 2382 cod. civ., per rendere edotti i terzi dell'automatica decadenza verificatasi nell'organo gestorio, e pertanto anche il consiglio di amministrazione (ove presente) può solo prenderne atto e dichiarare la decadenza dell'amministratore, mentre la sua sostituzione presuppone la relativa convocazione dell'assemblea e l'adozione di una deliberazione assembleare o - in caso di inerzia dell'organo societario o di presenza di un solo amministratore - l'iniziativa del collegio sindacale per la nomina di un nuovo amministratore, o in estremo subordine il ricorso dei soci alle procedure di cui agli artt. 2408 e 2409 cod. civ. versandosi in una ipotesi di grave irregolarità nella gestione;

rilevato per contro che per le società a responsabilità limitata sia l'art. 2475, sia l'art. 2479 cod. civ. nulla prevedono in tema di ineleggibilità e decadenza degli amministratori, non essendo applicabile in assenza di espliciti rimandi (come previsto dalla previgente normativa) per analogia, anche a tali società, il principio fissato dall'art. 2382 cod. civ., avendo il legislatore della riforma lasciato la massima libertà ai soci per la nomina degli organi amministrativi, senza prevedere alcuna ipotesi di incompatibilità della carica, a meno che questa non sia stabilita dallo statuto;

rilevato pertanto che non essendo applicabile né l'art. 2382 cod. civ., né alcuna altra norma, nel caso delle srl una eventuale condanna di un amministratore all'inabilitazione all'esercizio di uffici direttivi, non

comporta l'automatica decadenza dalla carica, a meno che tale requisito non sia specificatamente previsto dallo statuto della società; rilevato d'altro canto che anche ove si volesse ritenere applicabile, per analogia, l'art. 2382 cod. civ., tale norma non avrebbe automaticamente le conseguenze previste per le società per azioni, dovendosi verificare di volta in volta la previsione statutaria in tema di amministrazione della società, dato che gli artt. 2475 e 2479 cod. civ. in tema di amministratori di srl consentono la più ampia autonomia ai soci e possono prevedere anche l'amministrazione disgiunta della società da parte dei singoli soci e le più varie ripartizioni di competenze gestionali fra amministratori e soci, fino a consentire la possibilità di assegnazione all'assemblea dell'intera attività gestionale, con la conseguente possibile irrilevanza della pena accessoria inflitta a uno degli amministratori;

p.q.m.

visti gli artt. 2188 e 2190 cod. civ.;

respinge

l'istanza del Conservatore di avvio di procedimento d'ufficio.

Si comunichi a cura della cancelleria.

Udine , 14.02.2008.

Il Giudice del registro.

(dott. G.PELLIZZONI)